

Bruxelles, 21 gennaio 2026
(OR. en)

5602/26

AGRI 48
AGRIFIN 8
AGRIORG 7
AGRISTR 3
DELECT 11

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 gennaio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 266 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 21.1.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 266 final.

All.: C(2026) 266 final



Bruxelles, 21.1.2026
C(2026) 266 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.1.2026

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda la verifica
annuale dell'efficacia dell'attuazione**

RELAZIONE

1. CONTENUTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Scopo della presente modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione è garantirne l'allineamento con il regolamento (UE) 2021/2116. L'allineamento riguarda la cessazione della procedura di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.

Rispetto del principio digitale: l'atto non ha alcuna rilevanza digitale in quanto il suo scopo non è introdurre nuove disposizioni, bensì far cessare una procedura già in vigore negli Stati membri.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni, alle quali hanno partecipato esperti di tutti i 27 Stati membri, si sono svolte in sede di gruppo di esperti in questioni orizzontali relative alla PAC. Martedì 30 settembre 2025 è stata inviata una comunicazione scritta ai membri del gruppo di esperti in cui figurava una presentazione completa del progetto di disposizione della Commissione e del contesto della proposta. Gli esperti di otto Stati membri hanno fornito un riscontro e, di questi, quattro hanno dichiarato di sostenere la proposta o di non avere osservazioni. Un esperto ha proposto di indicare chiaramente che il regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile e applicarsi a decorrere dall'esercizio finanziario 2025. Considerando che il regolamento, applicabile per l'esercizio finanziario 2025, potrebbe non entrare in vigore prima del 15 febbraio 2026, la Commissione includerà, se necessario, le disposizioni in materia di retroattività nel progetto di regolamento. Le osservazioni ricevute dagli esperti di altri tre Stati membri non sono collegate alle modifiche introdotte nel regolamento.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto determina la cessazione dell'esercizio di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione per gli Stati membri, come indicato nella modifica del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica avrà non ha alcuna incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.1.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 40, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni², in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione³ integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- (2) Il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio sopprime l'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, che prevede la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.
- (3) I riferimenti alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione dovrebbero pertanto essere espunti dal regolamento delegato (UE) 2022/127,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 è così modificato:

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>.

² GU L, 2025/2649, 31.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2649/oj>.

³ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

(1) all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 rientri nell'ambito del parere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e che la sua trasmissione sia accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell'intera relazione;"

(2) all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.";

(3) l'articolo 11 è soppresso;

(4) l'articolo 13 è soppresso;

(5) all'allegato I, punto 1, lettera A), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la struttura organizzativa dell'organismo pagatore garantisce la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output e in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.1.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN